

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, li 22/03/2012

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 3/B

Oggetto: Cinque per mille per l'esercizio finanziario 2012

Con la circolare n. 10 del 20 marzo 2012, l'Agenzia delle Entrate fa un riepilogo sulle modalità di accesso alla ripartizione del beneficio del **5 per mille dell'Irpef, confermato anche per l'esercizio finanziario 2012** dall'art. 33, comma 11 della legge 12 novembre 2011.

Tra i soggetti in favore dei quali può essere destinato il beneficio, per espresso richiamo alle disposizioni di cui al D.L. n. 40 del 2010, sono presenti **le associazioni di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali e le associazioni e fondazioni riconosciute che operino nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 460/1997** (d'ora in poi tutti indicati genericamente con la qualifica di "enti del volontariato")

A questi beneficiari sono stati recentemente aggiunti, a norma dell'art.23, comma 46 del D.L. 98/2011, gli enti che perseguono finalità di **tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.**

Le modalità e i termini per la presentazione della documentazione richiesta sono i medesimi previsti dal DPCM del 23 aprile 2010 aggiornati per l'annualità 2012:

Adempimenti Enti del volontariato	Termini applicabili nell'esercizio
--	---

	2012
Termine per l'iscrizione telematica per gli enti del volontariato	7 maggio 2012
Pubblicazione dell'elenco degli enti del volontariato iscritti	14 maggio 2012
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato	20 maggio 2012
Pubblicazione dell'elenco aggiornato degli enti del volontariato iscritti al beneficio	25 maggio 2012
Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato	30 giugno 2012
Termine dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate degli enti del volontariato	31 dicembre 2012
Pubblicazione degli elenchi degli enti del volontariato ammessi ed esclusi dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi	31 marzo 2013

Le procedure di iscrizione sono attivate **a partire dal 21 marzo 2012**

L'Agenzia delle Entrate gestisce sia la procedura di iscrizione che la formazione degli elenchi degli enti del volontariato ammessi ed esclusi dal beneficio.

Gli enti del volontariato che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2012, devono presentare la domanda di iscrizione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il termine del **7 maggio 2012**.

Quanti hanno presentato tempestivamente la domanda, vengono inseriti nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito istituzionale, **entro il 14 maggio 2012** e se il rappresentante legale dell'ente ovvero un suo delegato riscontra la presenza di errori di iscrizione, può chiederne la correzione, entro il successivo **20 maggio 2012**, presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente stesso.

Entro il 25 maggio 2012, l'Agenzia provvede alla pubblicazione sul proprio sito della versione aggiornata degli elenchi depurata da eventuali errori ed effettua i necessari controlli.

I legali rappresentanti delle associazioni regolarmente iscritte dovranno poi trasmettere con raccomandata a. r. alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente, entro il **30 giugno 2012**, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, alla quale deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di

identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione, pena l'inammissibilità al riparto del beneficio.

Per agevolare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica di iscrizione consente di stampare un modello di dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione.

Le Direzioni regionali, competenti provvedono, **entro il 31 dicembre**, ad effettuare i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e pubblicano gli elenchi degli enti del volontariato ammessi ed esclusi dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi **entro il 31 marzo 2013**

Anche relativamente all'esercizio finanziario 2012 gli enti destinatarie del contributo del cinque per mille hanno l'obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno **specifico rendiconto** da trasmettere all'amministrazione finanziaria per consentire il controllo in merito al loro corretto impiego.

Un' importante novità è stata recentemente introdotta con l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ancora in corso di conversione, che ha previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, una **"sanatoria" per gli enti che non hanno "assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti"**, ai fini dell'ammissione al riparto delle quote del cinque per mille.

La norma dà la possibilità di **regolarizzare la propria posizione** a condizione che: gli enti abbiano comunque tutti i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; versino contestualmente un importo a titolo di sanzione pari a euro 258 senza possibilità di compensazione.

Ovviamente, i requisiti per l'ammissione al beneficio del cinque per mille devono essere posseduti alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione

Cordiali saluti

Prof. Avv. Guido Martinelli
